



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 34/2016

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX XXXXX SRL
C/ VODAFONE ITALIA SPA

L'anno duemilasedici il giorno 7 del mese di giugno presso la sede del Co.re.com.
si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
x	
x	
x	
x	
x	

DELIBERA N.____/2016

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXXXXX XXXXXX SRL C/ VODAFONE ITALIA SPA
(PROT. N. 1949/C del 17 febbraio 2015)**

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 7 giugno 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l’Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*... Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 relativo alla disciplina delle modalità operative di gestione delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero geografico ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, 417/06/CONS, 4/CIR/99;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR approvata il 24 luglio 2009 recante “*integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA l’istanza dell’utente **XXXXXXX XXXXXX SRL** presentata in data 17 **FEBBRAIO 2015**;

VISTI gli atti del procedimento ;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato istanza di definizione nei confronti della società Vodafone Omnitel BV. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e con successiva memoria istruttoria, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- a. In data 22 aprile 2014 comunicava disdetta contrattuale a Vodafone per n. 10 utenze mobili in quanto i costi addebitati dall'operatore non corrispondevano al contratto sottoscritto;
- b. Il contratto sottoscritto con l'operatore era in essere da circa 8 anni;
- c. L'operatore addebitava costi per recesso e disattivazione anticipati per un importo di euro 1.997,11.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto il rimborso dei costi di recesso per un importo di euro 1.997,11.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Vodafone Omnitel BV ha presenziato all'udienza ed ha presentato rituale memoria istruttoria con la quale ha contestato quanto dedotto dall'istante chiedendo il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere respinte come di seguito precisato.

Preliminarmente bisogna osservare che la richiesta specifica di *“rimborso dei costi di recesso pari ad euro 1.997,11”* è formulata per la prima volta nell'istanza di definizione acquisita al prot. n. 1949/C del 17 febbraio 2015.

Nel corrispondente formulario UG del 11 dicembre 2014 si richiedeva *“l'azzeramento della posizione debitoria”* risultante nei confronti dell'operatore per un importo di euro 5.669,79. Questo importo, regolarmente pagato dall'istante, comprendeva i costi di disattivazione, i quali però non erano individuati nel loro specifico ammontare.

Pertanto, il generico richiamo ai costi per disattivazione anticipata contenuto nell'istanza di conciliazione, non può assumere rilevanza in quanto, per la sua oggettiva genericità e indeterminatezza, consentirebbe l'introduzione di domande nuove in sede di definizione, con conseguente violazione del fondamentale principio di obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Bisogna inoltre precisare che dalle risultanze documentali disponibili non risulta alcun reclamo o segnalazione validamente inviata all'operatore o altro documento utile a circostanziare il fatto costitutivo della pretesa (copia fatture, copia contratto, linee disattivate).

Non risulta neppure che l'istante abbia mai contestato le fatture emesse dall'operatore, lasciando con ciò la propria domanda del tutto generica e indimostrata.

Per tali motivi la domanda è inammissibile.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, si compensano integralmente tra le parti.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico Avv. Marianna Labanca;

Delibera

Art.1

Di rigettare l'istanza presentata da XXXXXX XXXXXX s.r.l. nei confronti dell'operatore Vodafone Omnitel BV, con compensazione delle spese di procedura.

- Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259;
- È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito;
- Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Vesna Alagia